
16) CORONAVIRUS E DECRETO #CURAITALIA: FOCUS SULLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI.

Come noto, il 16 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri n. 37 ha approvato il **Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020¹**, definito **Decreto #CuraItalia**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante le ulteriori e nuove misure di potenziamento a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'economia nazionale.

Tra gli strumenti messi in campo dal Governo, è opportuno dedicare un focus all'**art. 56** del richiamato Decreto, il quale prevede misure destinate esclusivamente alle **micro, piccole e medie imprese (PMI)²**, che abbiano subito una carenza di liquidità a causa dell'epidemia da coronavirus.

Ai fini della norma in commento, occorre precisare che il Governo abbia formalmente riconosciuto l'epidemia da COVID-19, come evento eccezionale e grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE³.

Nell'ottica di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia, l'art. 56, comma 2, in particolare, fissa le seguenti misure di sostegno finanziario per le microimprese e le piccole e medie imprese che abbiano esposizioni debitorie nei confronti di **banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia:**

- a) per **le aperture di credito a revoca e per i prestiti** accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf>

² Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

³ Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

- b) per **i prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per **i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020, mentre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti⁴, riconoscendo, comunque, **la facoltà alle imprese di richiedere soltanto la sospensione dei rimborsi in conto capitale.**

Si rende necessaria, tuttavia, al fine di potersi avvalere delle succitate misure, la presentazione di una comunicazione, correlata da dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Non è superfluo precisare, inoltre, che **tali agevolazioni possono essere beneficate soltanto dalle imprese** le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi (le imprese, pertanto, non devono essere *in default* conformemente alla normativa di riferimento⁵).

Comunque, è evidente che il periodo di sospensione comprenda le rate in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che le rate in scadenza entro tale data non debbano essere pagate.

Alla luce delle sospensioni e dei differimenti applicabili, il Decreto prevede misure di supporto per i soggetti finanziatori, quali banche e/o intermediari finanziari.

⁴ La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

⁵ Non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni

Invero, all'uopo, è stato potenziato, integrandolo di un'apposita sezione speciale, il **Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese**⁶, al quale i soggetti finanziatori, con l'indicazione dell'importo massimo garantito, possono chiedere (con procedura telematica) che le operazioni di sostegno di cui alle lettere a), b) e c) possano essere ammesse alla garanzia del predetto Fondo (**dotazione di 1730 milioni di euro**).

Tale garanzia, avente natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito, opera:

1. per un importo pari al 33% i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato, alla data del 17 marzo 2020, delle aperture di credito fino a revoca ovvero dei finanziamenti erogati a fronte anticipi su crediti;
2. per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti non rateali la cui scadenza è prorogata al 30 settembre 2020;
3. per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese.

È poi previsto che con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

I termini e le modalità di escussione della garanzia sono previste dall'art. 56, commi 7-11. Le banche possono altresì offrire ulteriori forme di moratoria, come quelle previste dall'Accordo per il Credito tra l'ABI e le Associazione di rappresentanza delle imprese, ampliato e rafforzato con l'*Addendum* del 6 marzo 2020.

Non solo.

⁶ Art. 2, comma 100, lett. a) della L. 662/1996.

Il Decreto in commento ha previsto, ai sensi dell'art. 49, la possibilità di accedere al Fondo Centrale di Garanzia per le micro, piccole e medie imprese **per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020** applicando le misure che seguono.

A tal proposito, tra le novità più interessanti si segnalano:

1. il titolo gratuito della garanzia;
2. l'incremento dell'importo garantito dal Fondo per ogni singola impresa da euro 2,5 milioni ad euro 5 milioni;
3. l'ammissibilità alla garanzia del Fondo di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo;
4. l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, a seconda della situazione di emergenza da COVID-19;
5. la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad euro 500.000,00;
6. la proroga di tre mesi per tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Tali interventi sono rilevanti e necessari al fine di tutelare e garantire le micro, piccole e medie imprese (PMI), che sono il cuore pulsante dell'economia italiana.

Militerni & Associati
Dott.ssa Martina Esposito